

Edizione di mercoledì 24 ottobre 2018

AGEVOLAZIONI

Semplificati per cassa con detrazione collegata al pagamento
di Sandro Cerato

LAVORO E PREVIDENZA

Il reddito minimo non sconta l'Inps
di Alessandro Bonuzzi

ACCERTAMENTO

Abuso del diritto e valide ragioni extrafiscali
di Massimiliano Tasini

CONTENZIOSO

Differenza tra irreperibilità assoluta e relativa nelle notifiche
di Luigi Ferrajoli

ACCERTAMENTO

Comunicazioni di anomalia tra spesometro e volume d'affari
di EVOLUTION

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di Andrea Valiotto

AGEVOLAZIONI

Semplificati per cassa con detrazione collegata al pagamento

di **Sandro Cerato**

Le **imprese in contabilità semplificata per cassa** fruiscono delle **detrazioni per interventi di risparmio energetico** e per **adeguamento sismico** nel periodo d'imposta in cui **eseguono il pagamento**, se lo stesso avviene con mezzi di pagamento tracciabile quale il **bonifico** avente le caratteristiche previste dagli appositi decreti ministeriali emanati in passato.

È quanto emerge dalla **risposta n. 46**, pubblicata ieri sul sito dell'Agenzia delle entrate, ad una società in regime di **contabilità semplificata**.

Più precisamente, la società istante ha adottato, a partire dal 2017, a seguito delle novità introdotte dalla **L. 232/2016** (Legge di Bilancio 2017), il **regime di contabilità semplificata per cassa**, pur non esercitando l'opzione di cui all'[articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973](#), la quale, come noto, consente di imputare il componente reddituale nel periodo d'imposta in cui avviene l'annotazione nei registri Iva del documento contabile.

È necessario preliminarmente ricordare che la **detrazione per il risparmio energetico e per gli adeguamenti sismici** è fruibile anche dagli esercenti **attività d'impresa**, per i quali l'adozione del principio di competenza **consente di effettuare i pagamenti anche senza l'utilizzo del bonifico, in quanto la spesa è imputata con le regole della competenza** e non nei periodi di effettivo sostenimento del costo ([circolare AdE 7/E/2018](#)). Secondo la società istante, per le imprese in **contabilità semplificata per cassa**, sarebbe quindi necessario distinguere due ipotesi:

- **mancato esercizio dell'opzione di cui all'[articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973](#)**, nel qual caso, applicando il **principio di cassa "puro"**, l'impresa deve procedere al pagamento con bonifico bancario (contenente anche gli altri dati richiesti dalla normativa), in quanto la spesa è imputata nel periodo d'imposta in cui è effettivamente sostenuta;
- **esercizio dell'opzione di cui al citato [articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973](#)**, nel qual caso, operando la presunzione secondo cui al momento dell'annotazione del documento di spesa nei registri Iva sia avvenuto anche il pagamento, **non è necessario procedere con il bonifico "speciale"** (essendo sufficiente una tracciabilità ordinaria) in quanto la spesa può essere **detratta nell'esercizio in cui avviene l'annotazione**.

L'Agenzia delle entrate preliminarmente ricorda che la [circolare AdE 7/E/2018](#) ha precisato che i soggetti che **non sono titolari di reddito d'impresa** devono effettuare i pagamenti con **bonifico bancario o postale** dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del

beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita iva del beneficiario del bonifico.

Al contrario, i **titolari di reddito d'impresa** che adottano il **principio di competenza** non sono obbligati al pagamento mediante bonifico, poiché in tal caso il momento rilevante per l'imputazione della spesa non dipende dall'effettivo sostenimento della stessa.

Pertanto, sottolinea l'Agenzia, la **possibilità di non procedere al pagamento con bonifico bancario** della spesa per riqualificazione energetica (o per adeguamento sismico), è prevista solamente per le imprese che adottano il **criterio di competenza** per la determinazione del reddito; di conseguenza, le **imprese minori che determinano il reddito con il criterio di cassa** (obbligatorio dal 2017) sono in ogni caso obbligate ad eseguire il pagamento con il bonifico bancario.

Tale obbligo sussiste a prescindere dall'eventuale esercizio dell'opzione di cui all'[articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973](#), poiché *“tale opzione rappresenta, come ribadito dalla predetta circolare n. 11/E del 2017, solo un **ulteriore criterio di semplificazione** nella determinazione del reddito delle imprese minori, ma **non incide** in alcun modo **sulle modalità di determinazione del loro reddito imponibile** che resta ispirato al principio di cassa”*.

Pertanto, conclude l'Agenzia, *“la predetta **presunzione**, inoltre, anche in considerazione del tenore letterale delle disposizioni che la regolamentano, **non può estendersi in via analogica a discipline diverse** dalle regole di determinazione del reddito imponibile delle imprese minori, di cui all'articolo 66, comma 1 del TUIR”*.

È appena il caso di precisare che laddove tali **imprese minori esercitino l'opzione per l'adozione del regime di contabilità ordinaria** potranno imputare le spese in questione in base al **principio di competenza**, con conseguente esclusione dall'obbligo di pagamento tramite bonifico.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DEGLI IMMOBILI

Scopri le sedi in programmazione >

LAVORO E PREVIDENZA

Il reddito minimo non sconta l'Inps

di **Alessandro Bonuzzi**

Il **reddito minimo** che scaturisce dall'applicazione della disciplina delle **società di comodo** non è soggetto alla **contribuzione previdenziale Inps**. Lo ha stabilito la [sentenza n. 161/2018](#) del **Tribunale ordinario di Cuneo** pubblicata il 22 agosto 2018.

La vicenda trae origine da un **avviso di addebito** emesso dall'istituto previdenziale nei confronti di un socio di una Snc, che contestava l'omesso versamento di contributi alla Gestione commercianti in relazione al reddito d'impresa dichiarato dalla società nell'anno d'imposta 2013.

Invero, la società, nell'anno oggetto di contestazione, **non aveva prodotto alcun reddito effettivo**, tuttavia, essendo stata di comodo, aveva dovuto dichiarare il **reddito minimo**, calcolato applicando ai valori dell'attivo patrimoniale i coefficienti stabiliti dall'[articolo 30, comma 3, L. 724/1994](#).

In particolare, la Snc era ricaduta nella disciplina delle società di comodo per aver dichiarato **perdite reiterate** negli anni precedenti. Si ricorda, infatti, che le società che presentano:

- **dichiarazioni in perdita fiscale per tre o, dall'esercizio in corso nel 2014, cinque periodi d'imposta consecutivi;**

ovvero

- **indifferentemente e consecutivamente, dichiarazioni in perdita per dueo quattro periodi d'imposta e una dichiarazione con un reddito inferiore al reddito minimo;**

sono considerate **di comodo a decorrere dal successivo quarto/sesto** periodo d'imposta.

Ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, L. 233/1990](#), l'**onere contributivo** dovuto dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti "è rapportato alla **totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono**". Al riguardo, nella sentenza in commento, si legge che occorre "aver riguardo ad un imponibile non limitato al reddito derivante dalla sola attività che da titolo all'iscrizione alla Gestione, ma, potenzialmente, esteso a **tutti i redditi d'impresa denunciati dal soggetto**. Ma proprio in relazione alla sostanziale indifferenza rispetto alle fonti di reddito da prendere in considerazione, **si impone la particolare attenzione al concetto di "reddito" quale sinonimo di guadagno**".

A detta del giudice, il **reddito minimo**, invece, per definizione, è un reddito **presunto, fittizio**, elaborato a fini “**sanzionatori**”, non estensibile, pertanto, a fini diversi, e, nello specifico, a **fini contributivi**.

D'altro canto, la previsione contenuta nell'[articolo 3-bis D.L. 384/1992](#), secondo cui “*l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono*”, **non può prescindere** dallo stesso concetto di reddito quale **effettiva posta attiva**.

In conclusione, quindi, dovendo ritenersi **illegittima** la pura e semplice **trasposizione dei fini “erariali” o “tributari” nei fini “contributivi”**, il **reddito minimo non può essere assoggettato alla contribuzione previdenziale**.



Seminario di specializzazione

**IL BUSINESS PLAN: STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA,
VALUTAZIONE AZIENDALE E RISANAMENTO DELL'IMPRESA IN CRISI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

Abuso del diritto e valide ragioni extrafiscali

di **Massimiliano Tasini**

È passata forse sottotraccia la [ordinanza n. 11529 dell'11.05.2018](#), con la quale la **Corte di Cassazione** ha accolto il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la **sentenza CTR Milano n. 157/45/12**.

La vicenda, relativa ad una **plusvalenza da redditi diversi**, evoca uno schema classico: **accertamento emesso sugli eredi** per il recupero della plusvalenza che l'Ufficio ipotizza essere stata realizzata dal *de cuius* con la permuta di un terreno edificabile inizialmente donato dal papà al figlio e quindi permutato da quest'ultimo, otto giorni dopo, ad una società a responsabilità limitata. Secondo la CTR i contratti posti in essere tra le parti non provano l'esistenza di una **interposizione fittizia di persone** né, nella specie, sarebbe risultata applicabile la disciplina dell'**abuso del diritto**.

La Corte preliminarmente richiama le **pregresse pronunce** relative a fattispecie analoghe con le quali sono stati dichiarati **inopponibili all'Amministrazione finanziaria** i benefici fiscali derivanti dalla **combinazione** della **donazione** di un terreno da parte di un genitore ai figli pochi giorni prima della **vendita** ad un terzo, poi effettuata da questi ultimi, in quanto interposti; in particolare, tali pronunce si fondano [sull'articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/1973](#), ritenuto di matrice **antielusiva** e che non necessariamente presuppone un comportamento fraudolento. Quest'ultima disposizione, inoltre, non si esaurisce nei **fenomeni simulatori**, all'interno dei quali si colloca l'evocata ipotesi di interposizione fittizia, applicandosi anche alle ipotesi di **operazioni effettive e reali**, nelle quali il prezzo è effettivamente percepito dai venditori-donatori; circostanza che non è di per sé sufficiente ad escludere lo scopo elusivo dell'intera operazione negoziale (**Cass., n. 14470/2016, n. 25671/2013, n. 449/2013 e n. 5408/2017**).

Fin qui, a parte la oramai consolidata **tendenza espansiva** nella lettura dell'[articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/1973](#), sembrava tutto chiaro.

Senonché, la Corte prosegue, osservando che **“nulla impone al contribuente di optare, nell'espressione della propria autonomia negoziale, per la soluzione più onerosa sul piano fiscale”**.

In particolare, osserva la Corte, **“non vi sono elementi che portino ad escludere che la donazione sia stata effettuata per spirito di liberalità fra padre e figlio e che si tratti di una operazione studiata e preparata al fine di eliminare il carico fiscale applicabile sulla plusvalenza”**.

La **Commissione Tributaria Regionale** ha invece osservato che il papà era proprietario di un

terreno posto in un comprensorio edificabile nel quale insisteva anche un'area di proprietà dell'altro figlio. Il **terreno** del **padre**, per la sua conformazione, **non era edificabile** e, per renderlo tale, era necessario operare delle **permutate** con altri suoli, ubicati nel medesimo comprensorio, di proprietà della società poi acquirente del terreno.

La circostanza per la quale il papà desiderava che l'edificio da erigere sul proprio terreno, una volta reso edificabile, fosse attribuito al proprio figlio, in quanto **in prossimità di quello dell'altro figlio**, farebbe perdere all'operazione la sua **potenziale natura abusiva**.

D'altra parte, osserva la Corte Territoriale, *“l'assenza di un atto di retrocessione, dal figlio al padre, del terreno ricevuto con la permuta, indica che detto padre, poi deceduto, voleva **effettivamente donare al figlio** un terreno sul quale quest'ultimo avrebbe potuto costruire un edificio (peraltro in prossimità di quello che avrebbe potuto edificare l'altro figlio) e, di conseguenza, voleva, nel contesto affettivo e solidale della famiglia, porre in essere un negozio a titolo gratuito e non oneroso”*.

Da ultimo, la Corte rileva che le ragioni di merito – di cui si è dato conto – escludono pure la **natura abusiva** dell'operazione: il contribuente ha scelto una sequenza *“possibile e lecita”* dei negozi giuridici ed il Fisco non può imporre un diverso ordine temporale.

È una pronuncia tanto **interessante** quanto **sorpriendente**: l'**argomentazione di merito** sembra obiettivamente piuttosto debole, oltretutto non agevolmente sostenuta sul piano documentale. È ovvio osservare che non compete alla Corte di Cassazione valutare il merito della vicenda, ma alla luce della pregressa giurisprudenza sembrava difficile che una simile ricostruzione della volontà delle parti fosse **“sufficiente”** a superare i precedenti in materia, non foss'altro perché il **brevissimo tempo trascorso tra la donazione e la successiva cessione** suscita il sospetto che la tesi del Fisco fosse davvero fondata.

Ancora una volta registriamo comunque la **necessità** di una **ricostruzione puntuale delle ragioni sottese alle scelte**: la vittoria ottenuta dal contribuente in questo giudizio dimostra che tanta determinazione porta i suoi frutti.

Seminario di specializzazione

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

Differenza tra irreperibilità assoluta e relativa nelle notifiche

di Luigi Ferrajoli

La **notificazione degli avvisi e degli altri atti** che per legge devono essere **notificati al contribuente** è eseguita secondo le norme stabilite dagli [articoli 137 e ss. c.p.c.](#), con alcune eccezioni disciplinate dall'[articolo 60 D.P.R. 600/73](#).

In particolare, il [comma 1, lett. e\)](#) dell'articolo summenzionato prevede espressamente che *“quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione **non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente**, l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si **affigge nell'albo del comune** e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per il ricorrente, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”*.

Tale norma disciplina **esclusivamente le notifiche in caso di irreperibilità assoluta** da parte del contribuente, per la precisione nel caso in cui **l'ufficiale giudiziario non riesca a rintracciare il debitore**, in quanto risulta trasferito in un luogo sconosciuto oppure nell'ipotesi in cui nel Comune in cui deve essere eseguita la notifica non si rivenga una abitazione, ufficio o azienda del contribuente.

In questo caso, **l'ufficiale giudiziario**, al fine di far perfezionare la notifica **dell'atto, deve affiggere all'albo comunale l'avviso di accertamento in busta chiusa, senza l'invio della raccomandata informativa al destinatario**. La notificazione si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione (termine da computare per proporre eventuali impugnazioni).

Viceversa, in caso di **irreperibilità relativa** da parte del contribuente, la notificazione deve essere eseguita applicando necessariamente [l'articolo 140 c.p.c.](#)

Tale disposizione, infatti, trova applicazione quando siano **conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario**, ma non sia stato **possibile eseguire la notifica perché il soggetto era momentaneamente assente ma non trasferito in altro luogo**.

La notifica espletata ai sensi dell'[articolo 140 c.p.c.](#) è **valida se l'ufficiale ha rispettato determinate formalità**:

1. il deposito presso la casa comunale;
2. l'affissione dell'avviso alla porta del destinatario;
3. l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento.

Ciò posto, espletate tutte le formalità previste dalla normativa, compresa quella dell'invio

della raccomandata informativa, **la notifica presso la residenza del contribuente, in caso di temporanea assenza di quest'ultimo, è valida.**

Ciò è stato chiarito **dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 21877 del 07.09.2018.**

Nel caso di specie, **l'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza emessa dalla CTR** della Campania, relativa a una comunicazione preventiva di fermo amministrativo, emessa per il mancato pagamento da parte del contribuente di tre cartelle esattoriali inerenti Iva, Irap e tassa auto. **In particolare, era sorta una questione di ritualità della notifica delle predette cartelle, ai sensi dell'[articolo 140 c.p.c.](#)**

La CTR adita aveva ritenuto errata la relazione di notifica delle cartelle sottostanti al preavviso di fermo, dalla quale era emerso che la **residenza** della contribuente era **"sconosciuta"** ovvero "temporaneamente assente", rilevato che la contribuente aveva la propria residenza proprio nell'indirizzo indicata nella relata di notifica.

L'Ufficio, nel procedere avanti la **Suprema Corte, aveva rilevato come unico motivo di impugnazione la violazione dell'[articolo 60, comma 1, lett. e\), D.P.R. 600/73](#) e dell'[articolo 140 c.p.c.](#)**, osservando come i giudici della CTR avessero confuso la **nozione di irreperibilità assoluta con quella di irreperibilità relativa**, che era la fattispecie che ricorreva nel caso *de quo*. Ciò risultava dall'esame della relata, che attestava il corretto dispiegarsi del procedimento notificatorio, in caso di constatata temporanea assenza del destinatario.

Il Giudice di legittimità, con la richiamata **ordinanza n. 21877/2018**, ha accolto il ricorso proposto dall'Ente impositore, rigettando la sentenza emessa **dalla CTR** territorialmente competente.

Nello specifico, la Corte di Cassazione, conformandosi ad un costante principio giurisprudenziale precedente, ha statuito che **"la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nell'ipotesi di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 c.p.c."** (Cass. n. 11369/2006, n. 3590/2015).

Nella fattispecie in esame, la CTR aveva accertato che l'indirizzo indicato sulle relate corrispondeva a quello di residenza del contribuente. Inoltre, dall'esame della relata era emerso che **l'ufficiale giudiziario aveva espletato tutte le formalità previste nel caso di temporanea assenza del destinatario**, compresa quella dell'invio della raccomandata informativa; quindi, la notifica doveva considerarsi valida.

La Corte, pertanto, **ha accolto il ricorso**, cassato la sentenza e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per riesaminare il merito della controversia.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

Comunicazioni di anomalia tra spesometro e volume d'affari di **EVOLUTION**



L'articolo 1, comma 636, della L. 190/2014 ha avviato l'attività di compliance prevedendo che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate siano individuate le modalità con le quali eventuali anomalie emergenti da incroci automatizzati vengano comunicate al contribuente. Di recente è stato approvato il provvedimento 8.10.2018 riguardante i dati comunicati con il vecchio spesometro.

Al fine di approfondire i diversi aspetti dell'adempimento, nella versione in vigore fino al 2016, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Adempimenti", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa del contenuto del provvedimento dell'8 ottobre scorso.

Con il **provvedimento n. 237975 dell'8.10.2018**, l'Agenzia delle Entrate ha diramato le **istruzioni operative** sulla base delle quali saranno messe a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi Iva, attraverso l'invio di appositi **avvisi**, le **informazioni** derivanti dal confronto tra i dati comunicati dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi Iva, attraverso lo **spesometro**, nella versione in vigore fino al **23 ottobre 2016**, da cui risulterebbe che tali contribuenti abbiano **omesso**, in tutto o in parte, di **dichiarare il volume d'affari conseguito**.

L'**alert** ha l'obiettivo di consentire al contribuente di **porre rimedio** agli eventuali errori o omissioni, mediante l'istituto del **ravvedimento operoso**.

A tal fine egli deve:

- presentare una **dichiarazione integrativa**;
- versare la **maggiore Iva dovuta**, gli **interessi** e le **sanzioni ridotte**, riportando nell'F24 di pagamento il **codice atto** indicato nella comunicazione.

Le **anomalie** derivano dal confronto tra:

- i dati comunicati all'Agenzia attraverso lo **spesometro relativo al 2016**;
- il **volume d'affari** dichiarato nel modello Iva 2017.

Pertanto, la comunicazione scatta quando **non vi è coincidenza** tra la somma dell'ammontare degli **acquisiti** comunicati dai clienti tenuti all'invio dello spesometro e le **operazioni attive** comunicate dal contribuente stesso verso privati e il **volume d'affari** della dichiarazione Iva.

Non è prevista alcuna **tolleranza minima** di scostamento sotto la quale l'avviso non viene inviato. Attenzione, il **meccanismo automatizzato** che governa la comunicazione non si accorge delle **incongruenze legittime** che emergono, ad esempio, quando **l'acquisto è stato incluso nello spesometro del 2016 dal cliente** (poiché la fattura è stata registrata in tale annualità), ma la **fattura è stata emessa dal contribuente nel 2015**, non conteggiata quindi nel volume d'affari del 2016.

Ad ogni modo i **dati contenuti nella comunicazione** sono i seguenti:

1. codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
2. numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
3. **codice atto**;
4. totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi Iva e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (quest'ultime al netto dell'Iva determinata secondo l'aliquota ordinaria), comunicate dal contribuente stesso ai sensi dell'[articolo 21 del D.L. 78/2010](#);
5. modalità attraverso le quali consultare gli **elementi informativi di dettaglio** relativi all'anomalia riscontrata.

In particolare, la comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono **consultabili**, da parte del contribuente, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata "**Cassetto fiscale**".

Per **informazioni di dettaglio** devono intendersi:

1. **protocollo identificativo e data di invio** della dichiarazione Iva, per il periodo d'imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
2. **somma algebrica** dell'ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del *reverse charge*), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi), e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione di cui al punto a);

3. importo della somma delle operazioni relative a:

- cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai **clienti** soggetti passivi Iva con lo spesometro;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal **contribuente stesso** con lo spesometro e considerate al netto dell'Iva determinata secondo l'aliquota ordinaria;

1. ammontare delle operazioni **attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione** di cui al punto a);
2. dati identificativi dei **clienti soggetti passivi Iva** (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
3. ammontare degli **acquisti** comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi Iva di cui al punto e);
4. dati identificativi dei **consumatori finali** comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
5. ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per ciascuno dei **consumatori finali** di cui al punto g).

La comunicazione è inviata all'**indirizzo di posta elettronica certificata**.

Solo nei casi di indirizzo PEC **non attivo** o **non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)**, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l'invio è effettuato per **posta ordinaria**.



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

ASPETTANDO L'IMPERATORE



Elena Bonora

Einaudi

Prezzo – 32,00

Pagine – 286

Questo libro ricostruisce in modo nuovo un momento cruciale della storia italiana tracciando il quadro delle aspettative e delle speranze con le quali principi ed esponenti dei ceti dirigenti della penisola guardarono all'imperatore. Elena Bonora prende in considerazione i disegni elaborati dagli uomini di Carlo V in Italia e da gruppi di potere filoimperiali seguendo da vicino corrispondenze inedite e preziose di cardinali e principi. L'obbiettivo è portare in primo piano un' "Italia dell'imperatore" – tenacemente e assolutamente opposta all' "Italia del papa" – sinora poco studiata nella sua fisionomia complessiva e nel peso politico che rivestì durante gli anni trenta e quaranta del Cinquecento, in un quadro reso sempre più instabile e incerto dall'aggravarsi del conflitto tra Carlo V e il papa Paolo III. La notte del 18 settembre 1549 il cardinale di Ravenna Benedetto Accolti muore di un colpo apoplettico a Palazzo Medici. Poco dopo, messi e staffette si incrociano, portando non solo la notizia della scomparsa del porporato, ma anche allarmate missive che riguardano il destino delle sue carte. Due cardinali, Ercole Gonzaga e Giovanni Salviati, e due principi, Cosimo de' Medici ed Ercole II d'Este, sono terrorizzati all'idea che la corrispondenza dell'Accolti finisca nelle mani sbagliate. Le informazioni, le iniziative e i progetti che trovano espressione in questo carteggio avvolto dal segreto possono contare su risorse finanziarie ingenti, su protezioni di altissimo livello, su vaste reti di fedeltà cortigiane, su alleanze dinastiche e matrimoniali. Parlano del papa e dell'imperatore e della lotta tra i due giganti: contengono un intero mondo. A partire da questa corrispondenza sinora ignota agli studiosi della crisi religiosa e politica cinquecentesca

italiana, Elena Bonora ricostruisce magistralmente l'Italia di Carlo V, riportando alla luce l'intricata rete filoimperiale che collegava tra loro le corti più influenti della penisola e il suo fallimento finale. L'opzione tra papa e imperatore si traduce nel disegno di un'Italia legata da vincoli di fedeltà all'imperatore lontano, di un papato vicino confinato alla dimensione spirituale, di un assetto geopolitico italiano condiviso e controllato dai principi secolari della penisola, ma saldamente inserito nell'impero universale di Carlo V.



GLI IMPUNITI

Carla Del Ponte

Sperling & Kupfer

Prezzo – 16,90

Pagine – 204

“Non ho mai visto un conflitto così feroce, con tanti bambini torturati e uccisi.”. Con parole accorate e indignate Carla Del Ponte si è dimessa, dopo cinque anni di lavoro, dalla commissione delle Nazioni Unite che indagava sulle violazioni dei diritti umani in Siria. Le prove degli eccidi commessi da Assad e dai suoi oppositori ci sono, sono state accumulate attraverso foto, immagini satellitari, rapporti medici; interrogando i profughi fuggiti in Iraq, Turchia, Giordania, Libano e gli operatori umanitari incontrati nelle zone di frontiera, perché l'accesso diretto al Paese è vietato. Ma per arrivare a istituire un tribunale occorre una volontà politica. Invece gli organismi internazionali distolgono lo sguardo e l'ONU è impotente. Di fronte al fallimento della missione, la combattiva magistrata che ha portato alla sbarra l'ex presidente serbo Milošević? ha scelto la denuncia: della debolezza delle organizzazioni intergovernative, degli interessi strategici che bloccano i negoziati di pace, della disperata situazione delle vittime. In questo libro, Carla Del Ponte ha raccolto le strazianti testimonianze sulle torture subite dalla popolazione, attaccata ugualmente dal regime come dai ribelli e dai terroristi dell'ISIS. Ha raccontato, con parole asciutte e inflessibili, gli attacchi dell'artiglieria contro gli ospedali, i bambini addestrati a uccidere, le ragazze vendute come schiave che si impiccano con i loro veli. Un orrore quotidiano che non deve, secondo l'autrice, restare materia

inerte nelle asettiche relazioni di osservatori e commissari. Se non è possibile, almeno per ora, incriminare i colpevoli e fare giustizia, almeno si rompa il silenzio.

L'UOMO BIANCO

**EZIO
MAURO**

Dove Bianco ← Feltrinelli



**L'UOMO
BIANCO** Ezio Mauro

Feltrinelli

Prezzo – 15,00

Pagine – 144

Dove comincia e dove finisce, come cambia la normalità italiana? I malumori, tornatene al tuo Paese, i calci, i pugni, l'insofferenza: "Perché sei qui, negro di merda?". Pensiamo di essere rimasti uguali a noi stessi, mentre stiamo diventando attori individuali di un cambiamento collettivo. È una scala privata, invisibile, che scendiamo passo dopo passo, fino all'intolleranza, finché qualcuno spara ai "negri". E proprio in quel momento, se guardiamo chi impugna il fucile, vediamo materializzarsi l'uomo bianco, ciò che certamente noi siamo ma che non ci siamo mai accontentati di essere. Ma come è stato possibile regredire fino alla nostra identità biologica? Perché, abituati a dare la colpa di ogni cosa alla politica, non siamo neppure in grado di cogliere in questo rancore diffuso la sconfitta nostra, della cosiddetta società civile? Sono le domande a cui Ezio Mauro prova a rispondere in queste pagine che scavano fino all'osso della mutazione in atto e ci lasciano nudi e sgomenti davanti alla fragilità del costume collettivo. Una riflessione impeccabile sulle contraddizioni della democrazia italiana e di una politica azzerata che non sa trovare soluzioni né per la sicurezza degli uni né per la disperazione degli altri, nutrendo e nutrendosi di paura e rabbia. Per scendere nell'inferno di questa trasformazione, Mauro si fa guidare e ci guida attraverso la più simbolica storia dell'Italia recente, che ha diviso il prima dal dopo: a Macerata, il 3 febbraio 2018, Luca Traini impugna una pistola e spara a caso contro tutte le persone di colore che incontra. È un gesto che non viene dal nulla ma, al contrario, si è avvalso di un clima di legittimazione strisciante, proprio di quel senso comune parallelo che si sta muovendo dentro di noi. Siamo sconfitti una volta per tutte quando il destino degli altri non ci interpella più: "Purché non qui da noi, finiscano dove vogliono, finiscano come possono, finiscano comunque. Purché finiscano". Non era così, non lo permettevamo a noi stessi. Un'inchiesta sull'Italia di oggi, una riflessione radicalmente politica sulla mutazione culturale che sta travolgendo il Paese.

“Siamo noi che, lasciandoci via via rinchiudere nella corteccia delle paure nostre e altrui, ci trasformiamo come dei mutanti, fino a voler tornare a distinguerci in base alla pelle e al sangue. È l'ultimo spettro italiano: quello dell'uomo bianco.”

SO CHE UN GIORNO TORNERAI

luca bianchini
so che un giorno tornerai



Luca Bianchini

Mondadori

Prezzo – 18,00

Pagine – 264

Angela non ha ancora vent'anni quando diventa madre, una mattina a Trieste alla fine degli anni Sessanta. Pasquale, il suo grande amore, è un “jeansinaro” calabrese, un mercante di jeans, affascinante e già sposato. Lui le ha fatto una promessa: “Se sarà maschio, lo riconoscerò”. Angela fa tutti gli scongiuri del caso ma nasce una femmina: Emma. Pasquale fugge immediatamente dalle sue responsabilità, lasciando Angela crescere la bambina da sola insieme alla sua famiglia numerosa e sgangherata. I Pipan sono capitanati da un nonno che rimpiange il dominio austriaco, una nonna che prepara le zuppe e quattro zii: uno serio, un playboy e due gemelli diversi che si alternano a fare da baby sitter a Emma. Lei sarà la figlia di tutti e di nessuno e crescerà così, libera e anticonformista, come la Trieste in cui vive, in quella terra di confine tra cielo e mare, Italia e Jugoslavia. Fino al giorno in cui deciderà di mettersi sulle tracce di suo padre, e per lui questa sarà l'occasione per rivedere Angela, che non ha mai dimenticato. So che un giorno tornerai è un romanzo sulla ricerca delle nostre origini, la scoperta di chi siamo e la magia degli amori che sanno aspettare. Con ironia e un pizzico di nostalgia, Luca Bianchini ci prende per mano e ci porta a conoscere i sentimenti più nascosti in ognuno di noi, per scoprire che non hanno confini, “da Trieste in giù”. Alla fine, ognuno di noi s'innamora di chi ci guarda per un attimo e poi ci sfugge per sempre.

DENTRO SOFFIA IL VENTO



Francesca Diotallevi

Beat edizioni

Prezzo – 9,00

Pagine – 224

In un avvallamento tra due montagne della Valle d'Aosta, al tempo della Grande Guerra, sorge il borgo di Saint-Rhémy: un piccolo gruppo di case affastellate le une sulle altre, in mezzo alle quali spunta uno sparuto campanile. Al calare della sera, da una di quelle case, qualche «anima pia» esce a volte per avventurarsi nel bosco e andare a bussare alla porta di un capanno dove vive Fiamma, una ragazza dai capelli così rossi che sembrano guizzare come lingue di fuoco in un camino. Come faceva sua madre quand'era ancora in vita, Fiamma prepara decotti per curare ogni malanno: asma, reumatismi, cattiva digestione, insonnia, infezioni... Infusi d'erbe che, in bocca alla gente del borgo diventano «pozioni» approntate da una «strega» che ha venduto l'anima al diavolo. Solo una persona, negli anni, ha avuto il coraggio di superare i pregiudizi della comunità e stringere, con Fiamma, un'amicizia sincera: Raphaël Rosset. Ma Raphaël, un giorno, è partito per la guerra e non è più tornato. A piangerlo è rimasto Yann, suo fratello, che sembra nutrire per la strega dei boschi un singolare e apparentemente immotivato odio...